

BE COMPLIANT!

La sentenza del mese



La parola della Cassazione

(Cassazione Penale, sentenza n. 8498/2021)



I legali rappresentanti di due società raccoglievano e trasportavano un ingente quantitativo di rifiuti pericolosi; realizzavano un deposito temporaneo di rifiuti non autorizzato e li abbandonavano al suolo.

I legali rappresentanti rispondevano di **deposito temporaneo non autorizzato di rifiuti** in quanto, nell'attività di smaltimento dei rifiuti derivanti dalle opere di demolizione e ricostruzione di un immobile, raggruppavano i rifiuti in un'area non solo **funzionalmente collegata** o contigua a quella dei lavori di ricostruzione (i.e.: luogo di produzione dei rifiuti), ma addirittura facente parte del medesimo cantiere.



"Ad integrare la nozione di «collegamento funzionale» (nozione rilevante ai fini del deposito temporaneo) concorre non soltanto, dal punto di vista spaziale, la contiguità dell'area a tal fine utilizzata rispetto a quella di produzione dei rifiuti, ma anche la destinazione originaria della medesima in ragione dello strumento urbanistico e dell'assenza di una sua autonoma utilizzazione in concreto diversa da quella accertata".



Condannati gli enti, ai sensi dell'art. 25-undecies, comma 2, lett. b), nn. 1 e 2, D.Lgs. n. 231/01, perché i relativi legali rappresentanti, in assenza di un modello di organizzazione e gestione idoneo a prevenire la consumazione dei reati commessi, effettuavano attività non autorizzata di gestione di rifiuti speciali pericolosi. Il vantaggio economico è stato riconosciuto nel risparmio dei costi di smaltimento, non coperti dal finanziamento pubblico dei lavori di ricostruzione dell'immobile in cui erano stati prodotti i rifiuti.

In caso di commissione di reati da parte di soggetti in posizione apicale, la responsabilità amministrativa dell'Ente è esclusa ove:



l'organo dirigente **ha adottato ed efficacemente applicato modelli di organizzazione e di gestione** idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;



il compito di aggiornare i modelli e di vigilare sulla loro applicazione è stato affidato ad un **organismo dell'Ente dotato di sufficienti poteri di iniziativa e di controllo**;



l'autore del reato ha eluso **fraudolentemente** i modelli di organizzazione e di gestione dell'Ente;



non vi è stata omissione o insufficiente **vigilanza da parte dell'organismo di controllo**.

Le sanzioni ex D.Lgs. 231/2001

Le sanzioni a cui le Società possono andare incontro nel caso di condanna per l'illecito di cui all'art. 25-undecies del D.Lgs. n. 231/01 sono particolarmente gravose e applicabili anche in via cautelare:



➤ **sanzioni pecuniarie** sono comprese tra € 25.800 e € 1.549.000;



➤ **sanzioni interdittive**, come l'interdizione dall'esercizio delle attività.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati – Dipartimento Compliance



- Avv. Roberta Di Vieto: roberta.di.vieto@studiopirola.com
- Avv. Daniele Ghedi: daniele.ghedi@studiopirola.com